

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 697)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 maggio 1969 (V. Stampato n. 267)*

**d'iniziativa dei deputati BODRATO, FOSCHI, FRACANZANI
e GIORDANO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 giugno 1969*

**Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
sull'ordinamento dello stato civile**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Chiunque trova un bambino deve farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e gli altri oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento è avvenuto.

Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale circostanziato, nel quale si devono in ogni caso enunciare l'età apparente e il sesso del bambino, il nome e cognome che gli sono imposti e l'istituto a cui esso è consegnato.

I bambini trovati e quelli denunciati come nati da genitori ignoti sono affidati ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato.

L'ufficiale dello stato civile procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice civile ».